

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(GAVA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 SETTEMBRE 1987

Delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 25 marzo 1986, n. 73, ha delegato il Governo ad emanare, fino al 30 giugno 1987, le disposizioni occorrenti per l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi (benzina, gasoli e relative miscele) quando si verificano variazioni dei prezzi medi europei (il rapporto viene effettuato

settimanalmente con i prezzi vigenti in Belgio, Germania, Francia, Olanda e Inghilterra) che comportino riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi di consumo all'interno superiori alla cosiddetta franchigia di invarianza, stabilita con delibera del Comitato interministeriale dei prezzi, di 5 lire/litro per la benzina e di 7 lire/litro per il gasolio sia per uso autotrazione sia per uso riscaldamento.

Con tale delega si intendeva mantenere sostanzialmente invariato, attraverso la manovra fiscale, il prezzo di vendita al consumo dei prodotti petroliferi - al fine del contenimento dell'inflazione - senza dover ricorrere alla decretazione d'urgenza, ma utilizzando il più agile strumento del decreto delegato.

Dopo oltre un anno di applicazione della predetta legge, si può constatare che gli obiettivi prefissati sono stati pienamente conseguiti relativamente al prezzo della benzina, la cui stabilità (all'importo di lire 1.280 al litro) si è rivelata un efficace strumento per il controllo del tasso di inflazione, mentre si sono verificate oscillazioni nel prezzo del gasolio per autotrazione rispetto al livello predeterminato di lire 640 al litro.

Va, in proposito, osservato che il prezzo del gasolio per autotrazione e quello del gasolio per riscaldamento, pur influenzandosi reciprocamente, hanno mercati con caratteristiche diverse e medie europee distinte. Inoltre per gli oli da gas, secondo il criterio fissato dalla legge n. 73 del 1986, l'aumento o la riduzione di imposta vengono disposti soltanto quando i rispettivi prezzi subiscono variazioni dello

stesso segno, cioè entrambe negative o positive, e di importo superiore alla franchigia.

Questo meccanismo e la circostanza che spesso le variazioni si verificano in tempi diversi hanno reso impossibile il controllo puntuale del prezzo del gasolio, che, infatti, ha subito oscillazioni anche di una certa ampiezza. Al riguardo, si sottolinea, in particolare, che il prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rispetto al livello di 640 lire/litro, ha registrato numerose riduzioni fino ad un minimo di 583 lire/litro e che solo a seguito del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348, concernente «Misure fiscali urgenti di riequilibrio congiunturale», ha raggiunto l'importo di lire 673 al litro.

Ora, l'obiettivo sussistenza delle ragioni a base della delega in argomento, anche in considerazione dei positivi risultati conseguiti, rende necessario riproporre al Parlamento un nuovo disegno di legge di delega fino al 31 dicembre 1988, modificando, però, nel senso sopra descritto i criteri previsti dalla legge n. 73 del 1986 per le variazioni di imposta relative agli oli da gas, allo scopo di conferire maggiore stabilità al loro prezzo.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, fino al 31 dicembre 1988, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le disposizioni occorrenti per l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante; nonchè sul prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), D), punto 3), F), punto 1), e H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti tenendo conto delle variazioni dei prezzi medi europei, che comportino riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi di consumo all'interno calcolati secondo il metodo CIP vigente;

b) l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in misura pari all'importo della variazione dei prezzi medi europei e, per il «Jet Fuel JP/4», in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili;

c) per gli oli da gas l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in rela-

zione alla sola variazione dei prezzi medi europei relativa alla destinazione per uso autotrazione; nella stessa misura saranno disposti l'aumento o la riduzione di imposta per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico.

2. I decreti di cui al comma 1 ed il comunicato del CIP devono essere pubblicati contestualmente nella *Gazzetta Ufficiale* ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione.

#### Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.